CAMERA DEI DEPUTATI N. 308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione dell'unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni

Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge integra le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo V, del codice civile, relative allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, come modificate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, recante la riforma del diritto di famiglia. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di assicurare ai figli della coppia che si separa una maggiore tutela, non soltanto sul piano patrimoniale, ma anche su quello psicologico ed affettivo. In tal senso esistono in altri Paesi esempi molto chiari. Molti ordinamenti stranieri non consentono la separazione dei coniugi aventi figli senza un'adeguata preparazione psicologica, obbligatoriamente disposta dal giudice che deve pronunciare la sentenza. In tal senso, presso i tribunali, siedono dei veri e propri organi di consulenza del giudice, i quali sono chiamati ad esprimere il proprio parere dopo aver incontrato la coppia anche più volte, se necessario. Lo scopo di un tale ciclo di incontri è quello di far conoscere alle due persone, che sono in procinto di separarsi, quali siano le esigenze psicologiche, pedagogiche, educative ed affettive che essi dovranno impegnarsi a soddisfare nei confronti dei propri figli anche dopo la separazione o il divorzio. Fino a quando i due coniugi non avranno raggiunto la piena consapevolezza di questi loro doveri il giudice non potrà pronunciare la separazione.

A tale scopo l'articolo 1 della proposta di legge prevede che l'unità di consulenza psicopedagogica trovi una sua collocazione nella fase che precede il pronunciamento del giudice.

L'articolo 2 istituisce presso ogni tribunale l'unità psicopedagocica quale organo collegiale di consulenza del giudice.

L'articolo 3 stabilisce i compiti e le prerogative dell'unità, che potrà chiedere al giudice un provvedimento affinché la coppia partecipi ad una serie di incontri presso consultori pubblici o privati.

L'articolo 4 modifica la legge sul divorzio, introducendo anche in questa fase le funzioni dell'unità di consulenza psicopedagogica prima del pronunciamento definitivo del tribunale in merito all'affidamento dei figli.

L'articolo 5 dispone che, in via transitoria, le nuove norme non si applichino alle sentenze di divorzio le cui cause siano già maturate alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 reca disposizioni sulla entrata in vigore della nuova normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela dei figli minori nei procedimenti di separazione o di scioglimento del matrimonio).

1. Prima di emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione o di scioglimento del matrimonio, il giudice, al fine di garantire l'equilibrio psichico ed il corretto sviluppo sociale dei figli minori, dispone, salvo che con provvedimento motivato ritenga non sia necessario, che le parti abbiano uno o più colloqui con l'unità di consulenza psicopedagogica prevista dall'articolo 2 del cui parere, oltre che dell'accordo delle parti medesime, si deve tenere conto.

Art. 2.

(Istituzione dell'unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori).

- 1. Presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni è istituita almeno una unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori. L'unità è costituita da quattro componenti: uno psicologo, un pedagogista, un avvocato ed un assistente sociale, in possesso dei requisiti previsti per la nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni.
- 2. L'unità di cui al comma 1 è organo collegiale di consulenza del giudice nei casi previsti dall'articolo 155 del codice civile ed in ogni altro caso in cui il giudice lo ritenga utile.
- 3. Gli atti e le procedure dell'unità di consulenza psicopedagogica sono adottati collegialmente e trasmessi al giudice tramite un estensore allo scopo designato per ciascun caso.

ART. 3.

(Competenze dell'unità di consulenza psicopedagogica).

- 1. L'unità di consulenza psicopedagogica, valutata la necessità, invia proposta scritta e motivata al giudice nei casi in cui ritenga necessario che i genitori in procinto di separarsi, di divorziare o di cessare la convivenza, siano invitati a svolgere un ciclo di colloqui interattivi volti a chiarire, per quanto possibile, le cause della loro conflittualità ed a sviluppare o consolidare il senso di responsabilità nei confronti dei propri figli.
- 2. L'unità di consulenza psicopedagogica dispone, altresì, che i colloqui di cui al comma 1 si svolgano presso un consultorio familiare pubblico o, a richiesta della coppia, presso un centro privato, che abbia particolare esperienza e formazione nel campo della mediazione familiare e sia inserito in appositi elenchi di centri di mediazione familiare allo scopo predisposti. I colloqui interattivi devono essere sviluppati, nell'arco massimo di tre mesi, da un gruppo composto da almeno uno psicoterapeuta o uno psicologo, un assistente sociale e con l'eventuale supporto di un pedagogista. I colloqui sono finalizzati ad evidenziare le effettive volontà dei genitori sia in merito alla loro separazione che sulle decisioni di carattere patrimoniale e giuridico relative ai figli. Su proposta del gruppo i colloqui possono essere proseguiti per altri tre mesi. Il gruppo invia al tribunale competente una relazione scritta, nella quale è data notizia anche dell'eventuale mancato svolgimento o dell'interruzione dei colloqui stessi.

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898).

- 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « 1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili

del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e, sentita l'unità di consulenza psicopedagogica per la tutela dei minori istituita presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni, adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il tribunale può disporre l'affidamento congiunto o alternato della prole, nell'interesse dei minori ed in relazione alla loro età ed alla capacità dei genitori di valutarne l'importanza e di realizzarlo efficacemente ».

Art. 5.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui una delle cause di scioglimento del matrimonio, previste dall'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sia già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



14PDI.0002530